

COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CECIMA E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CECIMA PER LA CONCESSIONE GRATUITA DURANTE I MESI ESTIVI DELLA TERRAZZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CASTELLO E SUPERFICIE AD ESSA ADIACENTE

TRA

Il COMUNE DI CECIMA con sede in Cecima, via Ca d'Anna 2 - C.F. 86003530184 - nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica _____ nata a _____ il _____, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie (CONCEDENTE)

E

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CECIMA con sede presso gli uffici comunali - C.F. 95000420182 - nella persona del sig. _____ nato a _____ il _____ che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Pro Loco (CONCESSIONARIO);

PREMESSO

- sul territorio del Comune di Cecima è stata istituita l'Associazione Pro Loco con l'intento di valorizzare le potenzialità turistiche, culturali, storiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali del territorio
- con deliberazione di giunta n. ____ del _____ è stato disposto concedere gratuitamente durante i mesi estivi la terrazza del centro polifunzionale Castello e l'area ad essa adiacente alla associazione pro loco

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo della terrazza del centro polifunzionale Castello e la superficie ad essa adiacente come da planimetria allegata che forma parte integrante della presente convenzione (allegato sub A).

Art. 2 Durata della concessione

1. La concessione avrà decorrenza **24/05/2019** e scadenza **30/09/2019** e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta.

Art. 3 utilizzo

1. Le aree di cui all'art.1 oggetto vengono concesse in uso all'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CECIMA perché queste vengano gestite a favore della collettività anche attraverso la realizzazione, direttamente o tramite terzi convenzionati, di un punto di ristoro in considerazione del fatto che sul territorio del comune non esistono esercizi pubblici come bar, caffè o simili.
2. Il concessionario non può variare la destinazione dell'utilizzo delle aree di cui all'art.1, pena l'immediata decadenza della concessione.
3. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 1 relativamente alla realizzazione del punto ristoro, il concessionario non può cedere a terzi, a qualunque titolo ed in qualunque forma, l'uso e l'utilizzo delle aree fatte.

Art. 4 Responsabilità del concedente

1. Il concedente non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nelle aree così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.
2. Il concedente non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta in ordine all'attività svolta nel punto di ristoro dal concessionario o da terzi

Art. 5 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al concedente in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

Art. 6 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si impegna:
 - a) a lasciare libere le aree da persone e da cose, qualora il concedente decida di destinarli ad usi diversi da quelli stabiliti con la presente convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b) a vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto compreso nelle aree concesse di proprietà comunale;
 - c) a risarcire al concedente eventuali danni arrecati durante il periodo della concessione;
 - d) a osservare tutte le disposizioni per l'utilizzo delle aree che durante il periodo della concessione vengono impartite dal concedente;
 - e) a eseguire piccoli lavori di manutenzione sulle aree in concessione per garantirne la buona conservazione.
2. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente articolo determina l'immediata decadenza della concessione.

Art. 7 Recesso

1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, dandone preavviso al concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima della data di rilascio.
2. Il concedente ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.

Art. 8 Riconsegna delle aree ed eventuali modifiche

1. Il concessionario si obbliga a riconsegnare le aree alla scadenza, recesso o decadenza dalla convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il concessionario riterrà di effettuare alle aree, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal concedente.

Art. 9 Spese - utenze e manutenzioni

1. Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze di acqua, luce, riscaldamento e rifiuti. L'importo di tali spese a carico del concessionario sarà determinato nella differenza tra quanto speso negli anni precedenti e la spesa dell'anno. L'ufficio tecnico comunale provvederà a determinare l'importo dovuto dal concessionario a rendicontazione.
2. La pulizia delle aree è a carico del concessionario.

Art. 10 Compenso

1. Considerata la destinazione delle aree e le finalità sociali dell'Associazione, la concessione è gratuita.

Art. 11 Coperture assicurative

1. Il concedente dà atto che le aree coperte oggetto della presente convenzione sono assicurate con idonea polizza per la copertura di rischi da incendio al fabbricato e responsabilità civile per le responsabilità da imputarsi direttamente al concedente.
2. Entrambi i contraenti possono stipulare autonomamente polizze per la copertura dei rischi aggiuntivi, dandone comunicazione alla controparte.
3. Per quanto attiene l'attività del punto ristoro il concessionario si impegna a stipulare idonea convenzione.

Art. 12 Ispezioni

1. Il concedente mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare le aree in oggetto, concordando con il concessionario i tempi e modi, in relazione alle esigenze delle parti.

Art. 13 Cause di decadenza

1. Costituisce causa di decadenza, oltre alle ipotesi degli artt. 3 e 6, la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene.

Art. 14 Spese imposte e tasse

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti della presente convenzione sono a carico del concessionario, nessuna esclusa o eccettuata.

2. Ai sensi dell'art. 5 p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive modifiche, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 15 Autorizzazioni

1. Il concessionario si impegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione, concessione o licenza relativa all'utilizzo dell'immobile per l'espletamento delle attività previste.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 Privacy

1. Il concedente ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cecima, lì _____

Concessionario Associazione Pro Loco di Cecima _____

Concedente Comune di Cecima _____